

COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di Parma



STATUTO

PARTE I

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - IL COMUNE

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - DENOMINAZIONE, STEMMA E GONFALONE

Art. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Art. 5 - FUNZIONI

Art. 6 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Art. 7 - INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 8 - ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 13 - PRIMA ADUNANZA

Art. 14 - PRESENTAZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Art. 15 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

Art. 16 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 17 - CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

Art. 18 - COMMISSIONI

Art. 19 - GRUPPI CONSILIARI

Art. 20 - ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDAGINE

Art. 21 - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 22 - INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 23 - DECADENZA E DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

Art. 24 - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25 - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

Art. 26 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 27 - MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 28 - IL SINDACO

Art. 29 - COMPETENZE

Art. 30 - ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA E CONTROLLO

Art. 31 - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 32 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

Art. 33 - STRUTTURA

Art. 34 - ORGANI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 35 - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 36 - IL DIRETTORE GENERALE

Art. 37 - I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 38 - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L'ORGANO POLITICO

CAPO 2 – SERVIZI ED INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Art. 39 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 40 - AZIENDA SPECIALE

Art. 41 - ISTITUZIONE

Art. 42 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 43 - IL PRESIDENTE

Art. 44 - IL DIRETTORE

Art. 45 - NOMINA E REVOCA

Art. 46 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

Art. 47 - SOCIETA' PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DEL COMUNE

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO INTERNO

Art. 48 - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 49 - PRINCIPI E CRITERI

Art. 50 - CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 51 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 52 - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI

Art. 53 – CONVENZIONI

Art. 54 – CONSORZI

Art. 55 - FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 57 - PARTECIPAZIONE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 58 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

Art. 59 - INIZIATIVE E PROPOSTE POPOLARI

Art. 60 - ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61 - PRINCIPI GENERALI

Art. 62 - ASSOCIAZIONI

Art. 63 - INCENTIVAZIONE

Art. 64 - REFERENDUM

Art. 65 - MATERIE ESCLUSE

Art. 66 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM

Art. 67 - EFFICACIA DEL REFERENDUM

Art. 68 - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 69 - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 70 - AZIONE POPOLARE

Art. 71 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 72 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73 - ORDINANZE

Art. 74 - REGOLAMENTI

Art. 75 - POTESTÀ SANZIONATORIA DEL COMUNE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO

Art. 76 - STATUTO

PARTE I
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
IL COMUNE

1. Il Comune di Traversetolo è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Svolge la propria attività e persegue i propri fini istituzionali nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2
FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Traversetolo ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, contribuisce al superamento di ogni disuguaglianza, al conseguimento della pari dignità tra uomo e donna ed alla piena promozione della persona, garantendo pari opportunità, favorendo il raggiungimento di una qualità di vita soddisfacente per tutti, intervenendo attivamente a favore delle fasce più svantaggiate della popolazione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

Art. 3
DENOMINAZIONE, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
2. Il Comune ha come segno distintivo uno stemma e un proprio gonfalone, già storicamente in uso e così descritti: "stemma con sfondo a strisce orizzontali alternate di colore rosso – verde, su cui spicca una torre circondata, nella parte inferiore, da una corona formata da due fronde di quercia e alloro; il tutto fregiato, nella parte superiore dalla speciale corona di Comune". L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Traversetolo da portarsi a tracolla.

Art. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La Comunità di Traversetolo è insediata nel territorio del Comune avente dimensione di Km² 54,61 confinante con i Comuni di Parma, Lesignano dé Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, San Polo d'Enza, Canossa.
2. Il territorio del Comune di Traversetolo comprende le frazioni di Vignale, Guardasone, Castione de' Baratti, Torre, Sivizzano, Cazzola, Mamiano, Bannone e Traversetolo capoluogo. Nel capoluogo è ubicato il palazzo civico, sede degli organi e degli uffici comunali.
3. La modifica della circoscrizione territoriale, della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale, previo referendum consultivo, secondo quanto disposto dal successivo art. 63 e dalla legge.

Art. 5

FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni secondo i seguenti principi enunciati dall'art.4, comma 3 della legge 59/97:
 - sussidiarietà;
 - completezza;
 - efficienza ed economicità;
 - cooperazione fra Stato, Regioni ed Enti Locali;
 - responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
 - omogeneità;
 - adeguatezza;
 - differenziazione dell'allocazione delle funzioni;
 - copertura finanziaria e patrimoniale;
 - autonomia organizzativa e regolamentare.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) Pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) Viabilità, traffico e trasporti;
 - c) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) Difesa del suolo, tutela idrogeologica e valorizzazione delle risorse idriche;
 - e) Raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti;

- f) Servizi per lo sviluppo economico della sua popolazione;
 - g) Servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, cultura e formazione professionale;
 - h) Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.
4. Il Comune cura la pubblicazione di tutti i provvedimenti dell'Ente, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 6

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare di competenza statale.
2. Ulteriori funzioni amministrative di competenza statale possono essere affidate al Comune con legge che assicuri le risorse finanziarie necessarie.

Art.7

INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE

1. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30/12/1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione e consolidamento dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 8

ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 9

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico- amministrativo. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art.10

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste in particolare dall'art.42 del T.U.E.L. e dalla legge in generale; svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali, che devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandola con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Ispira infine la propria azione anche al principio di solidarietà.

Art. 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 3 del T.U.E.L.
Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale, nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta, successivamente alla convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.
Egli entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni; ha il potere discrezionale per mantenere l'ordine durante i lavori consiliari, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti attinenti alle deliberazioni ed alle discussioni del Consiglio Comunale con facoltà di sospendere/sciogliere l'adunanza ed espellere chiunque sia causa di tumulti, disordine o tenga un comportamento non conforme ai principi dell'educazione e del civile rispetto, nonché lesivo dell'istituzionalità rappresentata dall'aula consiliare stessa.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio tutte le sue competenze sono esercitate dal Sindaco.
3. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.
Il Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art.12

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, anche verso l'esterno, ne tutela la dignità ed i diritti, osserva e fa osservare le norme vigenti, mantiene l'ordine ed assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio stesso, riceve le mozioni, gli ordini del giorno e le interrogazioni da sottoporre al Consiglio, formula l'ordine del giorno. Partecipa alla Conferenza dei Capi gruppo unitamente al Sindaco.
3. Il Presidente, assicura, con proprie iniziative una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale stesso.

Art.13

PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Tale adunanza è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Durante la prima adunanza del Consiglio, il Sindaco presta il giuramento previsto dall'art. 50 comma 11 del T.U.E.L.
3. L'ordine del giorno della prima adunanza comprende la convalida degli eletti, le eventuali surroghe di Consiglieri, l'inizio del procedimento di decadenza degli incompatibili e degli ineleggibili, il giuramento del Sindaco, la nomina del Presidente del Consiglio, l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono valedoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
L'ordine del giorno della prima adunanza può comprendere anche altri argomenti che, comunque, devono essere deliberati dopo la convalida degli eletti
4. Alla prima adunanza del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri della cui causa ostativa si discute.

Art.14

PRESENTAZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento del Sindaco, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte dello stesso, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante deposito al

protocollo generale di appositi emendamenti, entro 20 giorni dalla data di presentazione delle linee programmatiche.

3. In una apposita seduta da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, vengono discussi e votati gli emendamenti, nonché il testo definitivo del programma amministrativo.
4. Il Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.
Tale documento è sottoposto alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

Art.15

SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, nonché di approvazione delle linee programmatiche di mandato e la loro verifica. Tutte le altre sedute sono straordinarie.
3. Il Consiglio Comunale viene convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12.
4. Quando la convocazione è richiesta da un quinto dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del T.U.E.L., la riunione, in sessione straordinaria, deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta con le questioni ivi indicate.
5. Apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art.16

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo Pretorio e notificato, in modalità di posta telematica con richiesta di "conferma lettura", all'indirizzo comunicato dai Consiglieri; anche se non apposta, la conferma di lettura sarà considerata ad ogni effetto di legge come apposta, sollevando in tal modo l'Ente, da qualsivoglia responsabilità in merito. L'avviso di convocazione può essere trasmesso, in alternativa e su espressa richiesta motivata del Consigliere, in modalità cartacea con consegna da parte di un addetto comunale con riscontro di ricevuta.
2. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

3. L'avviso deve pervenire nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi di urgenza quindi trattandosi comunque di sessione straordinaria e nel caso debbano essere aggiunti oggetti da trattarsi oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
4. Nei termini di cui ai commi precedenti sono inclusi i giorni festivi e prefestivi ricorrenti per calendario.

Art.17

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sala consiliare sita presso La Corte Civica Bruno Agresti, da considerarsi ad ogni effetto di legge quale "residenza comunale".
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sala consiliare, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede o sia motivato da ragioni di carattere sociale o politico che facciano ritenere opportuno la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della Comunità.
3. La sede ove si terrà l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche. Il Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta, secondo la normativa vigente in materia.
5. Il Consiglio Comunale può riunirsi in prima o seconda convocazione:
 - in prima convocazione il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento in eccesso all'unità superiore, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
 - in seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento in eccesso all'unità superiore.
6. In seconda convocazione il Consiglio può deliberare solo su proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, i quali devono allontanarsi dall'aula durante la discussione e la relativa votazione;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Gli Assessori non Consiglieri intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

7. Il Consiglio di norma delibera con votazioni in forma palese e a maggioranza assoluta dei votanti, tranne nel caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 18

COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari sono temporanee o permanenti.
4. Eventuali altre commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali.
5. Qualora siano costituite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale stabilirà i modi di elezione del Presidente di tali commissioni.

Art. 19

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio.
Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capo gruppo, con indicazione anche di un supplente.
In mancanza di tale designazione, viene considerato capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, per il gruppo di maggioranza, e il Consigliere candidato alla carica di Sindaco nelle liste risultate di minoranza.
2. E' istituita la conferenza dei Capigruppo formata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti.
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevederà le attribuzioni e le modalità di funzionamento di tale conferenza.

Art. 20

ATTIVITA' ISPETTIVA E DI INDAGINE

1. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare

Art. 21

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dal T.U.E.L.; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Essi, nei limiti delle leggi vigenti e con le forme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 22

INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di proposta relativamente a materie di interesse comunale, per i quali il Consigliere incaricato dovrà relazionare al Sindaco. Detti incarichi hanno rilevanza esclusivamente interna, e i risultati di tale attività possono essere fatti propri dagli organi istituzionali tramite forme provvedimenti tipiche di questi ultimi.
2. Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Sindaco i Consiglieri si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art.23

DECADENZA E DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali decadono oltre che nei casi previsti dalla legge anche per assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio protrattasi per tre sedute consecutive.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore.

A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L.241/90 e s.m., a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento.

Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, se presentate.

La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere prima della data fissata per l'esame in Consiglio Comunale.

La delibera che dichiara la decadenza deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le dimissioni del Consigliere devono essere indirizzate al Consiglio comunale; esse sono irrevocabili ai sensi di legge e non vi è necessità di presa d'atto da parte del Consiglio medesimo. Esse hanno efficacia immediata dalla data di presentazione al protocollo del Comune.

Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto.

Art.24

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore al numero massimo stabilito dalla legge, tra cui un Vice Sindaco.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni, dalla proclamazione degli eletti, nel rispetto della normativa sulla parità di genere.

Oltre ai Consiglieri Comunali eletti, possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso di tutti i requisiti per la carica di Consigliere.

Non possono invece essere nominati Assessori cittadini candidati alle ultime elezioni comunali e risultati non eletti.

La Giunta Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli Assessori di nomina extraconsiliare nella seduta di presa d'atto della loro nomina.

Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.25

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Essa ha competenza per tutti gli atti che non siano riservati, per legge o per il presente Statuto, al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario od a dipendenti dell'Ente.

Art.26

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età.

Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti la Giunta, con arrotondamento in eccesso all'unità superiore.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con votazione palese.

In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare, se preventivamente invitati, esclusivamente per relazionare su determinati problemi, tecnici e funzionari dell'Ente o esterni, nonché i Consiglieri Comunali

Art.27

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza calcolare il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.28

IL SINDACO

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione e presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento.

Art.29

COMPETENZE

1. Ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) nomina e revoca gli Assessori;
 - c) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) nomina e revoca il Segretario Comunale, i responsabili di settore e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - f) può sospendere i dipendenti del comune, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;

- h) indice i referendum comunali;
- i) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- j) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa delibera della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- k) provvede a vigilare sull'osservanza dei regolamenti;
- l) adotta ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali;
- m) promuove e conclude gli accordi di programma di cui al T.U.E.L.;
- n) svolge le altre funzioni conferitegli dal presente Statuto e dalla legge;
- o) ha potere di delega generale e speciale delle proprie funzioni.

Il Sindaco, quale ufficiale del governo esercita le attribuzioni previste dall'art. 34 del T.U.E.L.

Infine il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- stabilisce, in mancanza del Presidente del Consiglio, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
- provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
- riceve, in mancanza del Presidente del Consiglio, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.30

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA E CONTROLLO

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni anche su atti riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative, avvalendosi del Segretario comunale e/o Direttore generale, se nominato, sulla intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti gli Enti o Aziende o Società partecipate dal Comune;
- d) collabora con i Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad avere un costante controllo sugli uffici affinché svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, in caso di mancata nomina del Presidente del

Consiglio;

- g) convoca la Giunta e la presiede.

Il Sindaco ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, da comunicare al Consiglio Comunale, l'esercizio delle proprie funzioni a singoli Assessori, con riferimento a gruppi di materie. E' consentita la delega generale al Vicesindaco per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, solo in caso di suo impedimento od assenza.

Art.31

PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "Provvedimenti Sindacali" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I provvedimenti del Sindaco sono esecutivi dal momento della loro adozione.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.32

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni gestionali spettanti al Segretario comunale o Direttore Generale, se nominato in base a normativa vigente, e ai titolari di posizione organizzativa.
Gli organi di governo politico definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
2. Al Segretario comunale o al Direttore generale, se nominato in base a normativa vigente, e ai titolari di posizione organizzativa, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
3. L'Amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere conforme ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti- obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun soggetto della struttura;

- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
4. Il Regolamento di Organizzazione disciplina le funzioni e le attribuzioni dell'assetto organizzativo del Comune di Traversetolo, l'esercizio delle funzioni dei titolari di posizione organizzativa, l'esercizio delle funzioni apicali e di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica e delle responsabilità, in conformità delle leggi vigenti e dello Statuto del Comune.
- Disciplina, inoltre, i metodi, i criteri e gli strumenti di gestione del personale, dei programmi e della loro valutazione.

Art.33

STRUTTURA

1. L'organizzazione dell'Ente, diretta a conseguire i fini istituzionali secondo le norme del regolamento, è articolata in Aree, Unità operative e Uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art.34

ORGANI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Sono organi della struttura organizzativa:
 - Il Segretario Comunale;
 - Il Direttore generale, se nominato in base a possibilità prevista dalla normativa vigente;
 - I Titolari di Posizione Organizzativa.

Art. 35

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Titolari di Posizione Organizzativa e coordina l'attività degli uffici in mancanza del Direttore generale.
3. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché le altre funzioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L.
4. Il Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale, se possibile in base alla normativa vigente.

5. In caso di assenza, vacanza o impedimento, le funzioni vicarie del Segretario comunale sono affidate al Vice Segretario con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.36

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, se possibile in base alla normativa vigente, anche mediante apposita convenzione con altri Comuni, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto di diritto privato, oppure conferendo le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale se consentito dalla normativa vigente.

La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.

2. Il Direttore generale è preposto alla direzione complessiva del Comune.
Al Direttore generale spettano le funzioni e le competenze indicate nel Regolamento di Organizzazione.

Art.37

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. I Titolari di Posizione organizzativa, soggetti a cui il Sindaco ha attribuito le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. "Funzioni e responsabilità della dirigenza", sono responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione loro assegnati.

Nell'esercizio di tale responsabilità essi hanno autonomia nella gestione delle risorse umane che assegnano alle Unità operative in relazione alla priorità dei compiti, delle funzioni e del programma che nel corso dell'esercizio devono perseguire.

Hanno autonomia nella gestione delle risorse finanziarie e strutturali loro attribuite.

2. Appartiene alle funzioni ed alle competenze di un titolare di Posizione Organizzativa adottare tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino ad altri soggetti.
3. Le funzioni e le competenze specifiche dei titolari di Posizione Organizzativa sono anche dettagliate nel Regolamento di Organizzazione.

Art.38

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON L'ORGANO POLITICO

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può costituire apposito ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Tale ufficio, posto alle dirette dipendenze del Sindaco, può essere costituito da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, la cui durata non può essere superiore a quella del mandato amministrativo.

CAPO 2 – SERVIZI ED INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Art.39

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

I servizi pubblici possono essere svolti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia fra cui:

- in economia;
 - in concessione a terzi;
 - a mezzo di azienda speciale;
 - a mezzo di istituzione;
 - a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
 3. Per servizi che assumono particolare rilevanza e complessità saranno privilegiate forme associative di gestione pubblica quali convenzioni, consorzi, accordi e unioni, promuovendo la massima collaborazione possibile con i comuni limitrofi e la Provincia.
 4. Saranno promosse e sostenute le iniziative gestionali che mettano in campo le molteplici risorse dell'associazionismo, del volontariato e del privato all'interno ovviamente di uno stretto rapporto di collaborazione con il servizio pubblico e con attivazione di apposite convenzioni.

Art.40

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale.

Art. 41

ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi, fra cui quelli in ambito "sociale", che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 42

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'azienda speciale e dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.43

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art.44

IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Istituzione e dell'Azienda speciale è nominato dal Sindaco salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione e dell'Azienda speciale, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi, delle Istituzioni e dell'Azienda speciale.

Art.45

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, salvo che la nomina sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale.

Art.46

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.47

SOCIETA' PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DEL COMUNE

1. Le società miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune devono essere disciplinate da apposito regolamento adottato ai sensi di legge.
La scelta del socio privato e l'eventuale collocazione sul mercato dei titoli azionari deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO INTERNO

Art.48

ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che realizza nei limiti dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
In quest'ambito, l'autonomia impositiva dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di

persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

2. Il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione sono approvati con la maggioranza dei voti dei Consiglieri in carica al momento della votazione.
3. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, obiettivi e servizi, accompagnati da relative schede illustrative affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
5. Il T.U.E.L. disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei Revisori dei conti e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.

Art.49

PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, si doterà di strumenti atti a:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti .

Art.50

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento di organizzazione individua i metodi, gli indicatori ed i parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art.51

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. La revisione economico finanziaria dell'Ente è affidata al collegio dei Revisori dei Conti. La determinazione del numero dei componenti il collegio, nonché l'elezione e la scelta dei componenti stessi, sono disciplinati dal T.U.E.L..
2. I componenti del collegio dei Revisori dei Conti, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.52

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI

1. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di associazione e cooperazione con la Provincia, la regione, altri comuni ed altri enti pubblici interessati.
2. Le forme di associazione e cooperazione fra gli Enti, a cui si riferisce il precedente comma, sono: le convenzioni, i consorzi, gli accordi di programma, le associazioni e le unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge

Art.53

CONVENZIONI

1. Il Comune per l'espletamento di funzioni o per la gestione di complesse forme di cooperazione può stipulare con altri Comuni, con la Provincia, altri enti pubblici ed anche con soggetti privati apposite convenzioni nelle quali siano previsti, tra l'altro, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici in comune con altri enti.

Art.54
CONSORZI

1. Per la gestione di uno o più servizi o funzioni pubbliche di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungono maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri comuni e con la Provincia, comunque alla luce della normativa di riferimento.
2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello Statuto e di una apposita convenzione, sempre in base alla normativa vigente.

Art.55
FORME ASSOCIATIVE

1. Al fine di adempiere alle funzioni che saranno attribuite in virtù del principio di sussidiarietà e per meglio organizzare la gestione dei servizi, il Comune potrà formare Unioni, con uno o più Comuni, secondo le disposizioni di legge, oppure costruire o aderire a forme associative finalizzate alla riorganizzazione sovracomunale di funzioni, di servizi e di strutture organizzative, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Le decisioni circa la realizzazione di forme di cooperazione dovranno essere assunte dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
3. Restano ferme le maggioranze richieste dalla legge per l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione.
4. Il Comune può promuovere la gestione associata di servizi con altri Enti creando uffici comunali associati secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

Art.56
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programma di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso e previsto dalla normativa vigente.
2. Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Regione o la Provincia promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

3. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti.
4. L'accordo determina i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo:
 - individua attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - assicura il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.57 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune favorisce i processi partecipativi, in applicazione degli indirizzi della normativa nazionale e regionale.
2. In coerenza con i principi sanciti nel presente Statuto, il Comune promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge.
4. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione sia l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.
5. L'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune e all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto.
6. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
7. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti e/o associazioni economiche e/o sociali su specifici problemi.
8. Il Comune promuove la partecipazione alla vita pubblica locale anche dei cittadini dell'unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art.58 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche

soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
3. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente in materia.

Art.59

INIZIATIVE E PROPOSTE POPOLARI

1. Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singole che associate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, così come consentito e disciplinato dalla normativa di riferimento.

Art.60

ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune possono rivolgere petizioni e/o istanze al Sindaco per esporre comuni necessità o sollecitare l'intervento degli organi dell'amministrazione su esigenze di natura collettiva. La petizione consiste in una richiesta in forma scritta presentata da uno o più soggetti con le formalità tipiche della corrispondenza ordinaria, a cui l'Amministrazione deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento, come da riscontro a protocollo.
2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate a pena di inammissibilità.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 61

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63.
2. E' garantito ai cittadini l'accesso agli atti ed alle informazioni detenute dall'Ente attraverso l'integrale applicazione della disciplina di cui alla L. 241/90 e s.m. ed al T.U.E.L.
3. Tutti gli atti amministrativi del Comune ad eccezione di quelli aventi ad oggetto interessi privati, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, nei modi e nei termini previsti dalla

legge. In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente il Comune assicura la partecipazione dei cittadini interessati ai procedimenti amministrativi nelle forme nonché con le modalità indicate nel presente capo.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei cittadini il Comune provvede a rendere noti gli elementi del procedimento mediante forme idonee di pubblicità di volta in volta determinate.

In particolare, il Comune adotta tutte le forme telematiche di pubblicizzazione degli atti, quali l'Albo Pretorio on line e la pubblicazione sul sito internet del comune nelle sezioni previste in "Amministrazione Trasparente".

Per gli atti di maggior interesse, oltre all'affissione, sarà utilizzato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art.62

ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa volontaria locale che persegua finalità riconosciute di interesse generale.
2. Il Comune riconosce il volontariato come strumento di coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
3. Il Comune può istituire l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il loro coinvolgimento al servizio della collettività. Con specifico regolamento, approvato unitamente all'istituzione dell'Albo suindicato, vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione all'Albo Comunale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, oltrechè ai finanziamenti erogati dal Comune e compatibilmente con le risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Il Comune può destinare specifici fondi per le finalità di cui al primo comma del presente articolo e dare contributi, anche sotto forma di agevolazioni, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute ed inserite negli appositi albi regionali

Art.63

INCENTIVAZIONE

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico- professionale ed organizzativo, secondo il "Regolamento per la concessione di contributi, benefici economici, patrocini".

Art.64

REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti, stabilito da Regolamento specifico, pertanto non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum:
 - a) consultivi su questioni attinenti le materie di esclusiva competenza comunale;
 - b) abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari e di atti amministrativi.
2. Sono altresì soggetti promotori del referendum:
 - a) il Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune;
 - b) la Giunta Comunale.
3. Il Consiglio Comunale con l'apposito regolamento di cui al comma 1, nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato, nonché i poteri e le funzioni del Comitato promotore.

Art.65

MATERIE ESCLUSE

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
 - b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c) designazioni e nomine di rappresentanti comunali;
 - d) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali, o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dalla applicazione della normativa scaturente dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli Enti locali ;
 - e) bilanci annuali e pluriennali , relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi , mutui e fonti di finanziamento straordinario;
 - f) provvedimenti di determinazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente;
 - g) regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente, non aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti tra l'Ente e i soggetti terzi.
 - h) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un oggetto già sottoposto a referendum, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.
Non è parimenti ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Art.66

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco indice il referendum in occasione di altre consultazioni elettorali che non siano provinciali e comunali e, comunque, entro 120 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità della Commissione di garanzia, salvo che nel successivo bimestre non siano già indette altre consultazioni.
2. Una Commissione tecnica, appositamente istituita con il regolamento di cui all'art. 64, comma 1, giudica sull'ammissibilità del referendum, sulla correttezza della formulazione del quesito referendario, nonché, nei termini previsti dal regolamento, sulla regolarità della presentazione delle firme.

Il Regolamento stabilisce, altresì, la composizione ed i poteri della Commissione tecnica così come istituita.

Art.67

EFFICACIA DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione
3. Anche se l'esito del referendum è negativo, la Giunta Comunale ha egualmente la facoltà di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito, sottoposto alla consultazione referendaria.
4. Per quanto riguarda i referendum consultivo, il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
6. Previo parere della Commissione di garanzia, il Sindaco procede alla revoca od alla sospensione del referendum:
 - nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia;
 - qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori;
 - nel caso sia intervenuto o sia in corso lo scioglimento del Consiglio Comunale.
7. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito ovvero si tratti di un atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in

relazione al quale si effettua la consultazione, ove non derivino danni patrimoniali al Comune.

Art.68

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio Comunale può disporre, su propria iniziativa o del Sindaco consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materie di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività.
2. Tali forme di consultazione possono essere estese all'intera popolazione o a parte o categorie di questa, in relazione all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani, non ancora elettori, purché abbiano compiuto 15 anni.
4. La consultazione avviene con le forme, le modalità e gli strumenti, di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, di documenti con richiesta di suggerimenti e pareri, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
5. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziati, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.
6. Entro il termine non superiore a sessanta giorni l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia assumendo le decisioni conseguenti.

Art.69

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, approvando contestualmente apposito regolamento.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva su temi e problemi che riguardano l'attività del Comune, con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo giovanile (ambiente, sport, tempo libero, giochi, cultura ed informazione, solidarietà).

Art.70

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art.71

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti pubblici che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento apposito.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento comunale per l'accesso.
3. Il regolamento dell'accesso, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art.72

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti; in particolare l'Amministrazione comunale cura la pubblicazione sul proprio sito Internet dei Regolamenti, dei Bandi e di tutti quegli atti che possano interessare la generalità dei cittadini o loro particolari categorie.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il Segretario comunale o il Direttore generale, qualora nominato, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti come previsto dalla normativa in materia.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art.73

ORDINANZE

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione, adotta ordinanze contingibili urgenti in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

2. In qualità di ufficiale di governo adotta ordinanze contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e per la tutela della pubblica proprietà.
3. Il Sindaco adotta, altresì, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n.22.
4. I Titolari di posizione organizzativa adottano le ordinanze ordinarie previste da norme di legge o di regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente.
5. Il Segretario comunale e il Direttore generale possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
6. Le ordinanze, di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
7. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
8. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma quinto.

Art.74

REGOLAMENTI

1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia normativa emana regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 64.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti e le loro modifiche e/o integrazioni, in caso di motivata urgenza possono essere approvati con delibera dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge e pertanto in vigore dal momento della loro adozione. Diversamente entreranno in vigore decorsi 10 giorni di pubblicazione della relativa delibera

Art.75

POTESTÀ SANZIONATORIA DEL COMUNE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE DEL SINDACO

1. Il Comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia a cui si rinvia espressamente.

Art.76
STATUTO

1. Lo Statuto, di cui all'art. 6 del T.U.E.L., contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% degli elettori per proporre revisioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4 del T.U.E.L.

APPROVATO CON DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE N.07 DEL 15/02/2001 (Non esecutiva) E, NON ESSENDO STATO RAGGIUNTO IL QUORUM FUNZIONALE PREVISTO DALL'ART.6, COMMA 4 DEL D.LEGS.267, CON SUCCESSIVE DELIBERE N.19 DEL 22/02/01 E 23 DEL 09/03/01.

APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO COMPETENTE CON PROVVEDIMENTO N.2397 DEL 04/04/2001, IN SEGUITO AI CHIARIMENTI FORNITI CON NOTA N.7020 DEL 26/03/2001.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO IN DATA 05/04/2001 PER GIORNI TRENTA CONSECUTIVI.

DIVENUTO ESECUTIVO, IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE, IN DATA 05/05/2001.

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 01/06/2001, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/06/2001, A SEGUITO DEL CONTROLLO DEL COMITATO REGIONALE CON PROVVEDIMENTO N.5858 DEL 20/06/2001.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE IN DATA 25/06/2001 PER GIORNI 30. DIVERRA' ESECUTIVO IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE IN DATA 25/07/2001.

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.76 DEL 28/11/2022, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/12/2022, DECORSI 10 GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE IN DATA 19/12/2022 PER GIORNI 30. DIVENUTO ESECUTIVO IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE IN DATA 18/01/2023.
